

## Capitolo I

---

# Oggetto e natura dell'accertamento giudiziale della falsità

SOMMARIO: 1. La fisionomia del falso, tra verità ed inganno. – 2. Il processo come momento di verifica della falsità. – 3. La *causa petendi* nel processo civile di falso: teorie a confronto. – 4. L'oggetto del giudizio penale di falso e l'interesse pubblico alla rimozione dell'infedeltà documentale dal traffico giuridico. – 5. La natura dicotomica dell'azione penale di falso e gli strumenti per l'accertamento giudiziale. – 6. L'incidente di falso nell'esperienza del previgente sistema processuale. – 7. La cognizione "occasionale" della *quaestio falsi*.

### 1. *La fisionomia del falso, tra verità ed inganno*

Uno studio sull'accertamento giudiziale della falsità nel processo penale e, in particolare, sulla declaratoria di *immutatio veri* pronunciata all'esito di esso, impone di volgere, in via preliminare, lo sguardo alla complessa fisionomia del "falso", la cui sistemazione scientifica è, da sempre, al centro di un intenso ed articolato dibattito nella dottrina penalistica.

Invero, l'indagine svolta sul piano dogmatico in tema di falsità ha risentito, fin dai tempi antichi, delle notevoli difficoltà di pervenire ad una elaborazione concettuale univoca ed esaustiva di ciò che, in ambito giuridico, può e deve reputarsi "falso". Tali difficoltà, come è stato acutamente osservato, discendono dalla natura poliedrica della materia del "falso" che, per l'estrema varietà dei casi afferenti, «poco si presta ad essere concentrata e ridotta a sistema»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Così, F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in AA.VV., *Studi in memoria di A. Rocco*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1952, p. 97 ss., evidenzia le incertezze, manifestate in dottrina, nel pervenire ad una ricostruzione organica della complessa materia del "falso", non esitando a descriverla come «un fascio di ortiche». Già qualche tempo prima, F. CARRARA, *Programma del corso*

Appare opportuno, allora, muovere da alcune considerazioni di carattere linguistico, utili per cogliere il significato che il concetto di “falso” ha progressivamente assunto nell’ordinamento giuridico.

Sul piano etimologico, il termine “falso” proviene dal latino «*falsus*», participio aggettivato del verbo «*fallere*»<sup>2</sup> che, nella sua accezione più antica, significava «evitare, eludere, sfuggire» o, ancora, «mettere il piede in fallo» da cui è derivato, per traslazione figurativa, il senso di «ingannare»<sup>3</sup>.

L’originaria identità della valenza semantica tra «*fallere*» e «sfuggire» ha posto immediatamente l’accento sulla distanza che la falsità provoca rispetto al vero: ciò che è falso – *quod fallit* – cagiona un allontanamento o, meglio, un distacco dalla verità. In altre parole, si assume come falso ciò che, privo di riscontro nella realtà dei fatti, «non corrisponde a verità (ma è creduto o fatto passare per vero)»<sup>4</sup> e, pertanto, idoneo ad ingannare il mondo esterno.

---

*di diritto criminale, Parte Speciale ossia Esposizione dei delitti in specie*, vol. VII, Giachetti, Prato, 1883, §§ 2364, 3675, 3842, aveva definito la falsità e, in particolare, il falso documentale come un’ enigmatica «sfinge» che affatica le menti dei cultori della scienza criminale. Sul tema, si richiama, altresì, la celebre definizione di A. MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 1, per il quale «questa materia sembra una fata morgana, che attrae con le sue fantastiche apparenze, ma subito sfugge a chi cerchi di afferrarla». Da oltre un secolo, invero, si avverte nel panorama dottrinale la necessità di elaborare una costruzione unitaria del falso penalmente rilevante, in grado di garantire piena corrispondenza tra la classificazione normativa delle varieguate ipotesi criminose e la sfaccettata realtà ontologica, da difendere o da contestare. Sulle difficoltà incontrate dalla ricerca scientifica sul tema, si rinvia alla disamina di P. MIRTO, *La falsità in atti*, Società editrice «*humanitas nova*», Roma, 1946, p. 1, secondo il quale «la poliedricità delle forme, in cui si foggiano nella fenomenologia giuridica le varie ipotizzazioni di falso in atti, rende molto vasta la materia [...], e tutto ciò che rientra nell’ambito del falso esige un’indagine al massimo grado tecnico-giuridica». Si sofferma, ancora, sui problemi legati al falso, E. GALLO, *Il falso processuale*, Cedam, Padova, 1974, p. 1, ritenendo «controverso [...] il suo contenuto ontologico, non meno che la sua collocazione sistematica nel campo degli illeciti penalmente sanzionati, talché si è contestata persino la stessa esistenza di una categoria dei reati di falso». Ad evidenziare, da ultimo, la particolare fisionomia del “falso”, compendiata in celebri metafore, N. SELVAGGI, *Fatto e valutazione nell’analisi del falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 658.

<sup>2</sup> Sull’etimologia della parola «falso», si richiama C. BATTISTI-G. ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, vol. II, Barbera, Firenze, 1951, p. 1590; M. CORTELAZZO-P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, vol. II, Zanichelli, Bologna, 1980, p. 414 ss.

<sup>3</sup> Per una ricostruzione storico-etimologica del termine “falso” nella letteratura penalistica, si rinvia a A. MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., p. 325 ss.; M. SCARLATA Fazio, voce *Falsità e falso (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 504; C. FERRINI, voce *Falso (materia penale) - I. Preliminari*, in *Dig. it.*, vol. XI.1, Utet, Torino, 1895, p. 213; P. MIRTO, *La falsità in atti*, cit., p. 2; E. GALLO, *Il falso processuale*, cit., p. 14 e, più recentemente, I. GIACONA, *La problematica dell’offesa nei delitti di falso documentale*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 139 ss.

<sup>4</sup> Questo è il significato di «falso», secondo S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. V, Utet, Torino, 1968, p. 613; ne evidenzia lo scopo fraudolento, AA.VV., *Vocabolario della lingua italiana Treccani*, vol. II, Roma, 1987, p. 379, secondo cui il “falso” «non ha fondamento di verità e se ne discosta da essa pur avendone l’aspetto, per cui può trarre in inganno o condurre all’errore».

Sicché, la definizione del “falso” – come l’etimologia del termine suggerisce – passa necessariamente attraverso due concetti fondamentali: la verità e l’inganno.

Nella sua accezione negativa, il significato di “falsità”, quale antitesi o mancata rispondenza al “vero”, si intreccia indissolubilmente con quello evanescente di “verità”, la cui elaborazione concettuale ha costituito e costituisce ancora oggi uno dei dilemmi più intricati, oggetto di speculazione filosofica<sup>5</sup>.

L’indagine, tutt’altro che agevole, sulla natura logico-ontologica del vero<sup>6</sup> si interseca con il problema gnoseologico degli strumenti di ricerca della verità e con quello più generale della verifica della conoscenza<sup>7</sup>. L’approccio epi-

---

<sup>5</sup>Invero, il dibattito sul significato da attribuire al concetto di “verità” ha costituito, fin dai tempi antichi, una delle principali occupazioni della filosofia, sebbene le più remote testimonianze sul tema provengano dalla teologia. Con particolare riferimento al pensiero cristiano, viene in mente, nel Vangelo di Giovanni, la domanda di Ponzio Pilato «Che cos’è la verità?», in *Giovanni*, XVIII, 38, ma, soprattutto, le celebri parole di Cristo «Io sono la verità», in *Giovanni*, XIV, 6. Secondo la rivelazione cristiana, infatti, la verità è identificata con Dio che è fonte della verità e verità Egli stesso. Se ci spostiamo, poi, in ambito filosofico, la letteratura, sul punto, è sterminata. Basterà qui ricordare, tra i filosofi classici, la definizione di “verità” come “corrispondenza” elaborata da Aristotele, *Metafisica*, E IV, 7, 1011b, 23-29, in M. COSCI, *Verità e comparazione in Aristotele*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2014, p. 233, per cui «falso è dire che l’essere non è e che il non-essere è; vero, invece, è dire che l’essere è che il non-essere non è», evocando, in questo modo, il pensiero di Platone, *Cratilo* 385b, per il quale “vero” è il discorso «che dice gli enti come sono», “falso” «quello che dice come non sono». La nozione classica di verità, mantenuta per tutto il medioevo, è stata riformulata da TOMMASO D’AQUINO, *Quaestiones disputatae de veritate*, quest. 16, art. 1, in F. FIORENTINO (a cura di), *Tommaso d’Aquino. Sulla verità*, Bompiani, Milano, 2005, p. 173, attraverso la famosa espressione *adaequatio intellectus et re*, nel senso che «la verità è la corrispondenza della cosa e dell’intelletto». Nella filosofia contemporanea, l’indagine sulla verità ha privilegiato, invece, l’aspetto storico ed il legame con il linguaggio. Per questa prospettiva, cfr. M. HEIDEGGER, *L’essenza della verità*, Adelphi, Milano, 1997, parte II, il quale intende la verità come apertura ed evento dell’essere. Per una ricostruzione teologico-filosofica del problema della verità, si rinvia a P. HÄBERLE, *Diritto e verità*, Einaudi, Torino, 2000, p. 40 ss.

<sup>6</sup>È possibile parlare di significato ontologico della verità, quale proprietà dell’essere (vero è ciò che è), e significato logico, quale proprietà di un enunciato, specificato attraverso una pluralità di concezioni: come “corrispondenza”, come “rivelazione o manifestazione”, come “conformità” ad una regola, come “coerenza” e, infine, come “utilità”. Queste concezioni, sebbene non si pongano in rapporto di necessaria antinomia tra loro, devono tenersi ben distinte, in quanto imperniate su precisi presupposti filosofici. Per un’analisi articolata di tali teorie, si rinvia a S. PUGLIATTI, *Conoscenza e diritto*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 11 ss.; N. ABBAGNANO, voce *Verità*, in *Dizionario di filosofia*, Utet, Torino, 1971, p. 913 ss.; L.B. PUNTEL, *Wahrheit*, in H. KRINGS-H.M. BAUMGARTNER-C. WILD (Hrsg.), *Handbuch philosophischer Grundbegriffe* (1974), trad. it., *Verità*, in *Concetti fondamentali di filosofia*, vol. III, Queriniana, Brescia, 1982, p. 2316; A.R. WHITE, *Truth*, Macmillan, London, 1970, trad. it., a cura di G. MINNITI, *Verità*, Armando, Roma, 1980, p. 89 ss.

<sup>7</sup>Secondo A. PINTORE, *Il diritto senza verità*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 10, i problemi legati alla “verità” si articolano in tre prospettive: epistemologica, semantica o concettuale e ontologica (metafisica). Nello stesso senso, A.G. CONTE, *Tre sensi di “vero”: senso semantico, senso*

stemologico si propone, infatti, di recuperare, attraverso il valore della verità, le condizioni di validità dell'atto conoscitivo, nel suo riferimento all'oggetto dell'esperienza<sup>8</sup>.

Non sorprende, allora, che ogni tentativo, promosso dall'interprete, di far luce sul «mito della verità»<sup>9</sup> finisca per perdersi in queste acque agitate, per poi naufragare definitivamente nella complessa tematica della conoscenza e dei relativi criteri metodologici per acquisirla.

Se si vuole tentare, quindi, di fornire una definizione penalistica del “falso”, senza il timore di smarrirsi in tortuose astrazioni filosofiche, occorre distinguere dalla prospettiva epistemologica della “verità” la dimensione logica del “vero”<sup>10</sup>, intesa come “*adaequatio rei et intellectus*”<sup>11</sup>.

Costituisce elemento dominante nella ricostruzione dell'essenza e della portata del concetto di verità l'idea della “corrispondenza”<sup>12</sup> tra gli enunciati

---

*eidetico, senso epistemico*, in ID., *Filosofia del linguaggio normativo*, vol. III, *Studi 1995-2001*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 1003 ss.

<sup>8</sup> Il problema della verità, affrontato dall'indagine speculativa di tipo gnoseologico, consiste nella determinazione della validità oggettiva dell'atto conoscitivo. Sul punto, la letteratura è sterminata; si rinvia, pertanto, alla disamina di N. ABBAGNANO, voce *Conoscenza*, in *Dizionario di filosofia*, Utet, Torino, 1971, p. 156 ss.; A. CARLINI, voce *Verità*, in *Enciclopedia filosofica*, vol. IV, Bompiani, Milano, 2006, p. 1555; S. PUGLIATTI, *Conoscenza e diritto*, cit., p. 8 ss., a cui si rinvia, altresì, per la ricchezza di riferimenti bibliografici.

<sup>9</sup> Per questa espressione, M.S. GIANNINI, voce *Certezza pubblica*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 770.

<sup>10</sup> Si riprende, qui, la nota distinzione, proposta da P. FERRUA, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in *Studi sul processo penale*, vol. II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, Giappichelli, Torino, 1992, p. 63 ss.; ID., *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 31 ss., tra il piano semantico e il piano epistemologico della verità e, più in generale, la distinzione tra “significato” e “criteri” di verità, promossa da L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 40-41; A. BOTTANI, *Verità e coerenza. Saggio sull'epistemologia coerentista di N. Rescher*, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 13 ss., o, come richiamata da F. D'AGOSTINI, *L'uso scettico della verità*, in G. FORTI-G. VARRASO-M. CAPUTO (a cura di), *“Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, Napoli, 2014, p. 25 ss., tra verità dei precetti e verità nel processo. Sull'utilità di questa distinzione, si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, a F. CALLARI, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1346 ss.; E.M. MANCUSO, *Il regime probatorio dibattimentale*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. XXXIII.1, Giuffrè, Milano, 2017, p. 8 ss.; P.P. RIVELLO, *“Verità” e processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1231, per cui «si dovrebbe cercare di scindere l'indagine utilizzando differenti criteri di ricerca, volti rispettivamente a fornire una soluzione al “significato” della verità, alla luce di un'indagine logica o semantica, ed ai “criteri” di verità, sulla base di un'analisi a carattere epistemologico, senza peraltro sottovalutare la necessità di approfondire un'ulteriore dimensione del problema della verità, e cioè quella “ontologica”».

<sup>11</sup> Così, TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., 16, art. 2.

<sup>12</sup> La teoria della verità come corrispondenza è comunemente considerata la più antica, dal momento che se ne trova traccia già nella *Metafisica* di Aristotele (IV, 1011b 7) e nel *Cratilo* di

narrativi ed i fatti che ne sono rappresentati, indipendentemente dal modo in cui tali fatti sono stati conosciuti.

Resta estraneo, infatti, alla delimitazione semantica della “verità”, il problema epistemologico concernente l’individuazione del metodo con cui il giudice dichiara “vera” una determinata asserzione<sup>13</sup>. Suddetto problema, postulando una disamina circa la validità della conoscenza sul “fatto”, si risolve esclusivamente in sede giudiziale: pretendere di ancorare il significato del “vero” ai metodi e alle procedure impiegate dal giudice per accedere alla conoscenza della verità<sup>14</sup>, rischia di ridurre quest’ultima «ad una nozione pura-

---

Platone (385b). Nel tentativo di chiarire il significato di “corrispondenza”, Alfred Tarski ha elaborato una teoria della «verità», intesa come “corrispondenza” nell’ambito dei linguaggi formalizzati, dando, pertanto, una definizione nominale e non reale del “vero”. La concezione semantica della verità, lungi dall’indicare i criteri in base ai quali si può asserire che una proposizione è vera, si limita a determinare le condizioni di uso del termine “vero”, quale che sia l’epistemologia accettata o respinta. In questo senso, secondo, A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, [1944], in L. LINSKY (a cura di), *Semantica e filosofia del linguaggio*, Mondadori, Milano, 1969, p. 28 ss., è possibile «accettare la concezione semantica della verità senza rinunciare alle nostre convinzioni epistemologiche, quali che esse siano; possiamo rimanere realisti ingenui, realisti critici, empiristi o metafisici – qualunque cosa fossimo prima. La concezione semantica è completamente neutrale nei confronti di tutti questi indirizzi». Invero, la concezione semantica della verità si propone di chiarire, in modo univoco, il significato del termine “vero” quale predicato metalinguistico di un enunciato, senza impegnarsi nell’assunto metafisico della esistenza di una corrispondenza ontologica tra le proposizioni di cui è predicata la verità e lo stato di cose di cui esse parlano. Tra i sostenitori della concezione semantica della verità in campo processuale, come vedremo, si rinvia a G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 91, nota 30, secondo il quale «se attraverso il processo si cerca di ottenere (compatibilmente con gli altri valori da esso coinvolti ...) una ricostruzione fattuale il più possibile approssimata alla “realtà”, allora la concezione semantica della verità risulta essere la teoria della verità più adeguata anche in ambito giudiziario», e, nello stesso senso, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 21 ss.; F. CALLARI, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, cit., p. 1346 ss., per cui «soltanto così il riferimento ad una corrispondenza ai fatti per le proposizioni linguistiche in cui consistono le ricostruzioni storiche non viene a risolversi in una vuota declamazione metafisica, ma rappresenta un fondamentale ed ineliminabile ideale regolativo dell’attività di giudizio». In argomento, ampiamente, C. DE FLORIO, *La forma della verità: logica e filosofica nell’opera di Alfred Tarski*, Mimesis, Milano, 2013; S. GALVAN, *Il concetto di verità di A. Tarski*, in *Verifiche. Rivista Trimestrale di Scienze Umane*, II, 1973 p. 3 ss.

<sup>13</sup> In questo senso, il valore semantico della verità, circoscritto esclusivamente agli enunciati fattuali rappresentati, finisce per rivestire una posizione “neutrale” rispetto al valore epistemologico assunto dai criteri volti a stabilire quando un asserto sia vero e quando sia falso. Quanto al problema epistemologico concernente l’individuazione di un criterio di verità, nell’ambito dell’accertamento giurisdizionale del falso, si rinvia, *infra*, al § 2.

<sup>14</sup> Secondo L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 41, il giudice può ricorrere ai criteri della “coerenza” e della “accettabilità giustificata” per chiarire il problema della conoscenza: «la coerenza per affermare che la tesi avanzata è confermata e/o non smentita da una o più prove raccolte e da una o più interpretazioni giuridiche di altre norme, e quindi è vera rispetto all’insieme delle conoscenze di cui disponiamo; l’accettabilità giustificata

mente epistemica, che la renderebbe totalmente dipendente dal metodo, identificandola anzi con esso»<sup>15</sup>.

Ai fini di una corretta definizione del “falso”, rileva, pertanto, la mancata rispondenza dei fatti rispetto a quanto asserito o descritto negli enunciati rappresentativi, a prescindere da qualsiasi verifica circa i criteri impiegati per accertare la correttezza con cui viene acquisita la conoscenza di tali fatti<sup>16</sup>. Sicché, per asserire la falsità di una determinata proposizione, è sufficiente appurarne la mancata corrispondenza allo stato di cose che essa stessa descrive.

Integra, a titolo esemplificativo, la “falsità semantica” di una banconota<sup>17</sup>, la proposizione stampata su un foglio di carta con cui gli si attribuisce il valore di “cento euro”. In questo caso, è “falso” semanticamente l’enunciato con cui si riconosce al predetto foglio l’attitudine ad essere impiegato come strumento di pagamento<sup>18</sup>, giacché privo di corrispondenza con la realtà.

Accanto alla concezione semantica del “vero”, assume rilevanza, poi, il valore ontico della “verità”<sup>19</sup>, intesa quale “esistenza” di un fatto che si asserisce essere vero. Ciò in quanto gli enunciati fattuali, affinché vengano ad esistere nel mondo naturale – prima ancora che in quello giuridico – devono necessariamente manifestarsi e, qualora la manifestazione consista in un segno incorporabile in un supporto materiale, anch’esso finisce per assumere una funzione rappresentativa<sup>20</sup>.

---

per affermare che tale insieme, inclusa la tesi avanzata, è più soddisfacente o plausibilmente vero di qualunque altro a causa della sua maggiore capacità esplicativa».

<sup>15</sup> Così, P. FERRUA, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, cit., p. 66.

<sup>16</sup> Come rilevato acutamente da A. NAPPI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 1; ID., *Falso e legge penale*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 3, ad oggi, «è sufficientemente chiaro che, quando si parla di verità, non sempre è necessario porsi problemi di filosofia della conoscenza, ed in particolare il problema epistemologico di come si distingue il vero dal falso», potendo il discorso «limitarsi a una mera definizione logica della verità».

<sup>17</sup> L’esempio della banconota falsa per individuare la verità semantica, è tratto da A. INCAMPO, *Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, Cacucci Editore, Bari, 2010, p. 241, ID., *In banca con l’ontologia*, in *Studi in onore di Umberto Belviso*, vol. III, Cacucci Editore, Bari, 2011, p. 1903. Esempio richiamato, altresì, da G. DENORA, *Dal falso alla determinatezza delle norme sul falso*, in V. GAROFOLI-A. INCAMPO (a cura di), *Verità e processo penale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 29 ss.

<sup>18</sup> Secondo, G. DENORA, *Dal falso alla determinatezza delle norme sul falso*, cit., p. 30, «la frase che mi dice che la banconota è strumento di pagamento è un’entità semantica che indica una qualità della stessa».

<sup>19</sup> Sulla contrapposizione tra verità ontica e verità semantica, cfr. A.G. CONTE, *Radici della fede. Fides wiara truth*, 1999, in G. GALLI (a cura di), *Interpretazione e fiducia. Atti del XIX Colloquio sulla interpretazione (Macerata, 30-31 marzo 1998)*, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 1999, p. 151 ss.; ID., *Oggetti falsi. Per una ontologia del falso*, in P. DI LUCIA (a cura di), *Ontologia sociale: Potere deontico e regole costitutive*, Quodlibet, Macerata, 2003, p. 197 ss.; A. INCAMPO, *Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, cit., p. 241.

<sup>20</sup> In questo senso, A. NAPPI, *Falso e legge penale*, cit., p. 10.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente la falsità, non solo qualora venga a mancare la corrispondenza tra la verità dei fatti narrati e la realtà storica veicolata attraverso il mezzo rappresentativo ma, altresì, quando la mancata rispondenza al vero ricade sui segni esteriori e sui requisiti di validità formale del supporto materiale che incorpora l'enunciato narrativo.

Per riprendere l'esempio sopra richiamato, integra la "falsità ontica" della banconota, la contraffazione della filigrana o dell'inchiostro, in grado di negare l'identità e, quindi, l'esistenza stessa dell'oggetto materiale. A ben vedere, però, in tali casi, la falsità ontica rischia di condizionare irrimediabilmente anche la verità semantica della banconota, dal momento che la contraffazione, compromettendo l'identità della banconota (e, con essa, il suo contenuto di verità), finisce per pregiudicare la sua attitudine ad essere impiegata come strumento di pagamento<sup>21</sup>.

Si delineano, così, due volti della "falsità": da un lato, la mancata rispondenza dei fatti rispetto a quanto asserto negli enunciati rappresentativi (falsità semantica), e, dall'altro, l'inesistenza di qualcosa che si asserisce essere falsa (falsità ontica).

Simile distinzione appare particolarmente utile proprio nell'ambito delle falsità documentali, fornendo un'interessante chiave di lettura, volta a chiarire la differenza intercorrente tra le categorie giuridiche della falsità ideologica e della falsità materiale<sup>22</sup>. Se, nel falso ideologico, i documenti sono semanticamente falsi, in quanto risulta viziata la corrispondenza tra l'asserzione documentata e la realtà che si intende provare; nel falso materiale, i documenti non sono onticamente veri, in quanto privi di originalità rispetto alla loro identità di atti. In questo modo, il concetto di falso materiale e ideologico si compendia nel corrispondente significato di falsità ontica e semantica, per esprimere

---

<sup>21</sup> Per tale opinione, cfr. A.G. CONTE, *Adelaster. Il nome del vero*, LED, Milano, 2016, p. 132 ss., il quale richiama l'esempio della banconota a sostegno della tesi per cui la falsità ontica è condizione sufficiente della falsità semantica. Secondo l'A., il valore di verità sotteso alla formula stampata sulla banconota da 20 dollari (*This note is legal tender for all debts, public and private*) è condizionato dall'eventuale falsità ontica della banconota. Per cui se la banconota è onticamente falsa, allora è semanticamente falso ciò che essa predica sul suo valore di "legal tender", sulla sua validità quale "legal tender" (ossia è falso che essa sia "legal tender for all debts, public and private"). Evidenzia la relazione tra verità semantica e dato ontico, altresì, G. DENORA, *Dal falso alla determinatezza delle norme sul falso*, cit., p. 34, per cui «il valore della banconota è una qualità che viene meno anche nel quantum per effetto della falsità ontica».

<sup>22</sup> Per tale prospettiva, cfr. A. INCAMPO, *Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, cit., p. 241, ID., *In banca con l'ontologia*, cit., p. 1906, al quale si deve l'impiego della distinzione tra "falso ontico" e "falso semantico" per spiegare la differenza tra le categorie giuridiche della falsità ideologica e materiale; sulle quali si tornerà, in modo più approfondito, nel Cap. II, § 1. Secondo G. DENORA, *Dal falso alla determinatezza delle norme sul falso*, cit., p. 36 ss., pensare i reati di falso alla luce delle categorie in senso ontico/semantico serve a connotare le fattispecie incriminatrici in modo che il principio di determinatezza venga rafforzato.

l'aggressione arrecata rispettivamente al "contenuto di verità" e alla "identità" dell'atto.

In entrambi i casi, l'apparenza di verità – sotto forma di attentato al "contenuto" o alla "forma" del mezzo rappresentativo – determina l'ingresso nel campo del diritto di un fenomeno di incertezza, destinato a provocare un giudizio erroneo o, meglio, una «pericolosa difformità fra il giudizio formulabile in base alla situazione documentale vera e quello formulabile in base alla situazione documentale falsa»<sup>23</sup>.

Invero, la falsificazione dell'enunciato narrativo o del supporto materiale che lo incorpora, manifestandosi sotto le ingannevoli parvenze del vero, finisce per ingenerare negli altri un falso convincimento.

Di qui, l'attitudine ingannatoria del falso<sup>24</sup>.

Il fine implicito sotteso alla falsità si desumeva, del resto, già dalla celebre massima del giurista romano Paolo, alla luce della quale «*falsum est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur*»<sup>25</sup> ovvero «falso è tutto ciò che non è nella verità ma che è asseverato per vero».

Nonostante l'indiscutibile genericità di tale formula, il criterio del *quidquid in veritate non est* conferma che, sin dall'epoca romana, la rilevanza del falso in termini di negazione della verità<sup>26</sup> non fosse fine a sé stessa, ma *pro vero ad-*

<sup>23</sup> Così, A. NAPPI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, cit., p. 4.

<sup>24</sup> Sul connubio concettuale tra la nozione di falso e quella di inganno, si veda, in una prospettiva storica, P. MIRTO, *La falsità in atti*, cit., p. 2, secondo cui «sin dall'antichità romana, il concetto di falso "*falsum*" designa l'inganno malevole per parole o per atti» e, nello stesso senso, I. GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, cit., p. 141, per cui «la parola "falso" ha sempre presentato un medesimo nucleo semantico costituito: 1) dalla stretta connessione con l'opposto concetto di verità; 2) dal carattere fraudolento del falso e dalla sua pericolosità rispetto ad un interesse concreto». Come evidenziato da F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., p. 98, e successivamente ID., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2016, p. 163, falso ed inganno sono due concetti collegati e ciò «si desume dalla stessa origine della parola *falsum*, che si ritiene derivi dal verbo *fallere*, ingannare». Sul punto, ancora, cfr. A. NAPPI, *Falso e legge penale*, cit., p. 4 ss., secondo il quale «l'idoneità all'inganno insita nel falso non è altro che la capacità di un enunciato di assumere, in un determinato contesto anche normativo, un significato descrittivo o constatativo non corrispondente ai fatti».

<sup>25</sup> Così, *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, 8.6.1, *Pauli sententiae* 5.25.3, richiamato da M. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Cedam, Padova, 1991, p. 6. Per opportuni approfondimenti in materia di falso, secondo il diritto penale romano, si rinvia a C. FERRINI, voce *Falso (materia penale) – II. Diritto romano*, cit., p. 218 ss.; U. BRASIELLO, voce *Falso (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Utet, Torino, 1957, p. 33; L. DE SARLO, *Sulla repressione penale del falso documentale in diritto romano*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937, p. 317 ss., e, più recentemente, cfr. S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere, Giuffrè, Milano 2007, *passim*.

<sup>26</sup> Sebbene il contrasto tra *veritas* e *falsitas* fosse fortemente radicato nella tradizione antica, M. SCARLATA FAZIO, voce *Falsità e falso (storia)*, cit., p. 504, ha proposto di sostituire alla "con-

*severatur* ossia allo scopo di far apparire qualcosa per vero ed ingenerare, così, un equivoco sulla effettiva rappresentazione della realtà. E ciò in quanto non ogni difformità rispetto al vero, materializzatasi nella realtà esterna, è, di per sé, in grado di esprimere un contenuto lesivo ed acquisire rilievo sul piano giuridico<sup>27</sup>.

La verità, quale bene immateriale preso in considerazione dall'ordinamento, rischia, infatti, di restare imprigionata in una sfera puramente etica<sup>28</sup>, se l'attività falsificatrice non arreca un pregiudizio agli interessi in relazione ai quali gli atti falsificati assumono valore di certezza giuridica<sup>29</sup>. Come ammoniva, in passato, un illustre giurista, «è certo che un falso, non ha potenza di nuocere, se non ha potenza di ingannare [ed] è certo che un falso non ha potenza di ingannare, se non imita il vero»<sup>30</sup>.

Affinché, dunque, la verità rivesta una posizione meritevole di tutela nel mondo del diritto, la *mise en scène* deve ingenerare «insicurezza o possibilità di una certezza errata su un dato di conoscenza (o di valore) che, per la sua rilevanza giuridica, quanto meno potenziale, l'ordinamento protegge, anche con la sanzione penale»<sup>31</sup>. In altri termini, la condotta immutatrice del vero (*immutatio veri*) deve proiettare una attitudine ingannatoria, costituita dall'apparenza di verità (*imitatio veritatis*) e, come tale, idonea a diffondere instabili-

---

trapposizione» «la “mutazione” (parziale o totale non ha importanza), ed alla “verità” la “realtà”, sì da poter giungere all'equazione *falsum* = mutazione (totale o parziale) della realtà» e giungere, per tale via, alla conclusione che per i Romani «il falso fosse la creazione di una realtà fittizia al posto di quella reale».

<sup>27</sup> Per questa opinione, cfr. G. BETTIOL, *Ancora in tema di falsità ideologica*, in *Arch. pen.*, 1961, p. 249, il quale ritiene che «non ogni falso ontologico (cioè ogni reale difformità dal vero o dal genuino) sia ancora falso giuridico» e, nello stesso senso, più tardi, U. DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Jovene, Napoli, 1979, p. 7, secondo cui il falso, «perché dia luogo ad un'incriminazione, è necessario che esca dalla sfera puramente etica od ontologica».

<sup>28</sup> Ravvisa nel diritto alla verità, sganciato da qualsivoglia interesse giuridico individuale o collettivo, un «mostro fantasma», K. BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, besonderer Teil, vol. II, pt. I, Leipzig, 1904, p. 124, come ricordato da A. MALINVERNI, voce *Fede pubblica (delitti contro la) (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 69.

<sup>29</sup> Secondo il noto brocardo, *Falsitas est veritatis mutatio (o immutatio) in alterius praejudicium facta*, la difformità rispetto al vero, per assumere rilevanza giuridica, deve necessariamente dotarsi di un'attitudine offensiva e, come tale, risultare idonea a ledere o mettere in pericolo un particolare interesse tutelato dal legislatore. Per tale concezione, in una prospettiva storica, cfr. M. FINZI, *I reati di falso. La natura giuridica dei reati di falso di fronte alla dottrina e al codice penale italiano*, vol. II, Fratelli Bocca, Torino, 1920, p. 268.

<sup>30</sup> Queste le parole di F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Parte Speciale ossia Esposizione dei delitti in specie*, vol. VII, cit., § 3677.

<sup>31</sup> Così, A. CRISTIANI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 180.

tà ed incertezza nel contesto in cui deve svolgersi l'interazione dei privati tra loro e verso la pubblica autorità<sup>32</sup>.

## 2. Il processo come momento di verifica della falsità

Così delineato, il falso assume vesti giuridiche unicamente nel momento in cui, palesatosi sotto la parvenza di verità, produce un segno ingannevole, idoneo a provocare un giudizio erroneo. E la possibilità che l'*immutatio veri* manifesti attitudine ingannatoria discende propriamente dalla funzione conferita dall'ordinamento al mezzo attraverso il quale si trasmette la falsificazione<sup>33</sup>.

Invero, la falsa rappresentazione della realtà è destinata ad ingannare ogni qualvolta sia veicolata da strumenti normalmente preposti a garantire l'affidabilità oggettiva del «traffico giuridico»<sup>34</sup>, ovvero sia a tutelare l'affidamento che i consociati, prestando fede a certi oggetti o dichiarazioni, ripongono nel corretto e regolare svolgimento dei rapporti giuridici. Si fa riferimento, cioè, al tanto discusso concetto di «fede pubblica»<sup>35</sup>, per intendere quell'aspettativa

---

<sup>32</sup> Secondo la ricostruzione offerta da A. MALINVERNI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)* (*dir. pen.*), cit., p. 69, già dalla famosa definizione di Paolo era possibile ricavare, quali elementi caratteristici del falso, la «*immutatio veri*» e la «*imitatio veritatis*»: «la “*mutatio*” fu poi precisata nelle alterazioni, formazioni, soppressioni, mentre la “*imitatio*” fu trasformata nel requisito dell'inganno».

<sup>33</sup> Come correttamente osservato da F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., p. 99, la possibilità di ingannare il pubblico dipende dal fatto che «il falso concerne un *quid* che nella comunità sociale gode di un particolare credito». Si delinea, così, l'ambito di incidenza del falso penalmente tutelato su «particolari strumenti che, per la destinazione probatoria che li caratterizza, traggono in inganno un numero indeterminato di persone, veicolando una fallace rappresentazione della realtà, della quale dovrebbero invece essere garanzia», così F. CRIMI, voce *Falso (delitti di)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. IV, vol. I, Utet, Torino, 2008, p. 296 ss.

<sup>34</sup> Secondo, A. DE MARSICO, voce *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 565, «la teoria del falso gravita intorno ad un concreto elemento unificatore: il traffico giuridico, che trova nelle sanzioni contro questi reati la sua più solida difesa».

<sup>35</sup> Non è questa la sede per affrontare tutti gli aspetti dell'articolato dibattito, sviluppatosi nella scienza penalistica, sulla portata concettuale della “fede pubblica” e, più in generale, sul corretto inquadramento dell'interesse penalmente tutelato dalle fattispecie incriminatrici di falso. A tal riguardo, è sufficiente evidenziare che i molteplici sforzi compiuti nell'individuazione del concetto di “fede pubblica” hanno favorito il diffondersi di posizioni dottrinali di assoluto scetticismo. In particolare, lo scetticismo mostrato verso tale concetto proviene dalla eccessiva ambiguità e indeterminatezza di questa categoria penalistica, ridotta ad una mera formula *passerpartout* che, nella sua ampia genericità, si rivela inadatta a svolgere un'utile azione selettiva nell'applicazione delle fattispecie incriminatrici. Ricontra, nella «fede pubblica», le fattezze di un mostro marino, seducente da lontano ma deludente da vicino, perché destinato a sciogliersi in una massa gelatinosa, F. VON LISZT, *Die falsche Aussage vor Gericht oder öffentlicher Behörde*,

sociale di attendibilità, attribuita dalla generalità dei cittadini a determinati segni o attestazioni che godono di un particolare credito nei rapporti della vita comune<sup>36</sup>. Ed è, proprio in relazione a tali oggetti, che la fiducia, derivante dal sentimento individuale, viene tutelata come bene collettivo a titolo di “pubblica fede”.

All'interno di quest'ultima locuzione – la cui paternità viene ascritta al Filangeri<sup>37</sup> – la dottrina tedesca ha inteso compendiare, così, i significati di

---

Graz, 1877, p. 10 ss., citato, tra gli altri, da A. MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., p. 222 ss., secondo il quale «sarebbe tempo di riconoscere che il concetto di pubblica fede merita di essere messo a riposo». Tuttavia, è inevitabile prendere atto che tale espressione, «malgrado i contrasti antichi ed incessanti cui dà luogo, non cessa di essere, nel nostro tema, il mozzo cui convergono di solito i raggi della ruota. Esso è tanto inafferrabile nella realtà quanto ineliminabile dai codici e dalla stessa dottrina», così, A. DE MARSICO, voce *Falsità in atti*, cit., p. 561. Duplica la fisionomia assunta, con il tempo, dalla “fede pubblica”: da una dimensione soggettiva di “fede pubblica”, intesa come fiducia riposta in determinati soggetti, si è passati, secondo una prospettiva oggettiva, ad incentrare la tutela sulla fiducia in determinati oggetti. Ripercorre, tra gli altri, le teorie soggettivistiche ed oggettivistiche, E. PROTO, *Il problema dell'antigiuridicità nel falso documentale*, Flaccovio, Palermo, 1951, p. 49 ss. Quanto alla natura dell'oggetto giuridico dei reati di falso, promuove una revisione della concezione originaria, F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., p. 101 ss., sostenendo la natura plurioffensiva dei reati di falso mediante la duplicazione del bene giuridico sotteso ad essi: l'interesse generale alla fiducia e alla sicurezza nelle relazioni giuridiche viene affiancato dall'interesse specifico alla genuinità e veridicità dei documenti in quanto mezzi di prova. In senso adesivo, nell'ambito della dottrina più autorevole, F. BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, in *Arch. pen.*, 1959, I, p. 281. Questa impostazione ha trovato consenso anche nella giurisprudenza dominante, nel senso che «i delitti di falso documentale sono reati plurioffensivi, essendo posti a tutela non soltanto del bene della fede pubblica, ma anche degli specifici interessi concreti delle persone che subiscono un pregiudizio dalla falsificazione del documento», così, *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2007, Pasquini, in *Foro it.*, 2008, II, c. 203, con nota di I. GIACONA, *Delitti di falso documentale: il problema dell'individuazione della vittima*. Per una disamina più generale di tale concetto, cfr. A. CRISTIANI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, cit., p. 172; A. MALINVERNI, voce *Fede pubblica (delitti contro la) (dir. pen.)*, cit., p. 74; A. NAPPI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, cit., p. 3 ss., e, più recentemente, N. PISANI, *I reati contro la fede pubblica*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 505; R. RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in F. RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Cedam, Padova, 2001, p. 105 ss.; ID., *Teoria del falso e bene giuridico*, in F. RAMACCI (a cura di), *Reati contro la fede pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, vol. X, diretto da C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO, Giuffrè, Milano, 2013, p. 3 ss.

<sup>36</sup> La Relazione illustrativa del Progetto del Codice penale vigente precisa che l'oggetto giuridico dei reati di falso è dato dalla «fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi e documenti) ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante», così, *Relazione al progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, p. II, Roma, 1929, p. 242.

<sup>37</sup> Si deve, invero, a G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, rist. Palombi, Napoli, 2003, p. 109, il merito di aver individuato una classe di «delitti contro la fede pubblica», ravvisandone il bene giuridico tutelato nella «fede accordata a coloro nei quali è riposta la generale fiducia».

*Treue und Glaube*<sup>38</sup>: la fedeltà (dei singoli) e la fiducia (della collettività). Secondo tale formula, la fiducia della comunità sociale (*Glaube*) postula necessariamente la fedeltà del singolo (*Treue*) ovvero sia l'osservanza del vero da parte del prossimo, donde la sostanziale affinità tra verità e fiducia<sup>39</sup>, entrambe vulnerate proprio per il tramite degli strumenti che dovrebbero fisiologicamente presidiarle.

Invero, una situazione giuridica, per poter ingenerare affidamento nella collettività, ricorre a determinate forme o segni esteriori a cui l'ordinamento, attraverso le sue fonti di qualificazione, assegna forza probante circa la verità della realtà incorporata. Basti pensare, del resto, all'atto del pubblico ufficiale, che – per richiamare solo uno degli esempi possibili – serve proprio a rassicurare la generalità dei consociati che quanto ivi rappresentato sia realmente avvenuto.

Il ruolo di garanzia, svolto da un determinato strumento rispetto ad un fatto storico, consiste, pertanto, nel dimostrare – *rectius* documentare – che tale fatto sia corrispondente alla realtà e, nel dare certezza di ciò, finisce per provarlo<sup>40</sup>.

Acquista rilevanza, così, la funzione rappresentativa dispiegata dall'oggetto materiale su cui ricade la condotta di *immutatio veri*. Secondo il pensiero di un illustre giurista<sup>41</sup>, costituisce falsità non tanto *ciò che è falso* quanto *ciò che*

<sup>38</sup> All'espressione «*publica fides*» viene fatta corrispondere la formula di «*Treue und Glaube*», adottata dalla dottrina tedesca per esprimere l'idea della “fedeltà” pretesa dal prossimo, quale fonte di “fiducia”. Sul concetto di «fedeltà e fiducia», si rinvia alla dottrina tedesca, F.K. ROSSHIRT, *Geschichte und System des deutschen Strafrechts*, Braunschweig, 1854, p. 497 ss; H. ESCHER, *Die Lehre von dem strafbaren Betrüge und von der Falschung*, Zürich, bei Orell, Füßli und Comp., 1840, p. 338, secondo la ricostruzione offerta da A. MALINVERNI, voce *Fede pubblica (delitti contro la) (dir. pen.)*, cit., p. 69.

<sup>39</sup> Evidenzia una consonanza etimologica tra il termine “fede” e quello “verità” secondo diverse lingue, F. BOTTALICO, *Rilievi critici ed ipotesi ricostruttive del bene giuridico tutelato*, in V. MORMANDO-F. BOTTALICO, *Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica*, Cacucci Editore, Bari, 2017, p. 111, «basti pensare all'affinità tra il termine inglese per la fiducia (*trust*) e quello per vero (*truth*); al pari, tra l'aggettivo in tedesco per fedele (*treu*) e quello per vero (*true*)».

<sup>40</sup> Sulla declinazione probatoria del concetto di fede pubblica, si riscontrano diverse opinioni dottrinali, volte ad identificare il bene giuridico tutelato, ora nel mezzo di prova (inteso come strumento di accertamento dei fatti in giudizio), ora nella funzione probatoria riconosciuta al documento. Per gli opportuni riferimenti si rinvia, *infra*, alle note successive. Più in generale, sul rapporto intercorrente tra fede pubblica e prova, cfr. M. SPASARI, *Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale*, Giuffrè, Milano, 1963, *passim*.

<sup>41</sup> Si allude a quanto espresso da F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Cedam, Padova, 1935, p. 4, il quale – in linea con la dottrina tedesca di K. BINDING, *Lehrbuch des gemeinen Deutschen Strafrechts*, Bt, II, 2<sup>a</sup> ed., Leipzig, 1904 – richiama inizialmente il concetto di prova come bene giuridico protetto dalle incriminazioni di falso; giacché «un fatto, in quanto serve a fornire una ragione e perciò a formare un giudizio, è una prova; perciò l'attributo di verità o di falsità si tra-

determina il falso<sup>42</sup>. Tale considerazione emerge, con intuitiva evidenza, in materia di falso documentale, essendo «la funzione naturale dei documenti [...] quella di servire alla prova»<sup>43</sup>.

In particolare, è la rappresentazione di una situazione giuridicamente rilevante ad essere “falsata” e, come tale, a provocare un giudizio erroneo. Assume rilievo, cioè, la funzione rappresentativa dispiegata dall'oggetto materiale su cui ricade la condotta di *immutatio veri*<sup>44</sup>.

Non sorprende, allora, che l'accento posto sulla capacità dimostrativa del documento, inteso come segno di affidamento attraverso il quale la realtà viene rappresentata, abbia indotto la dottrina a declinare il concetto di fede pubblica in termini di fiducia nella verità della prova o, meglio, in termini di fiducia nella verità del pensiero incorporato nell'atto a cui la collettività attribuisce un particolare valore probatorio, funzionale ad un corretto e razionale svolgimento dei rapporti giuridici<sup>45</sup>. Si tratta, in sostanza, dell'affidamento riposto in determinati strumenti, la cui funzione rappresentativa consente alla collettività di confidare nell'efficacia probatoria della realtà ivi rappresentata.

In questo modo, il bene della fede pubblica assume un connotato meramente strumentale, teso, cioè, alla salvaguardia della forza probante riservata al mezzo in concreto falsificato. E poiché la verifica della capacità dimostrativa riconosciuta a tale mezzo si risolve in sede giudiziale, l'indagine circa

---

sferisce dai giudizi alle prove». L'A. privilegia una lettura rigorosa della fede pubblica, intesa quale interesse generale alla verità dei mezzi di prova. Tale posizione ha subito, tuttavia, un progressivo ripensamento, per cui «non il giudizio è vero o falso perché si fonda su prove vere o false; ma le prove sono vere o false secondo che servono a formare un giudizio vero e falso», così F. CARNELUTTI, *Nuove riflessioni sul giudizio giuridico*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, p. 101.

<sup>42</sup> Il che sembra rievocare la summenzionata formula romanistica di Paolo, per cui il falso «che assume le fallaci apparenze della verità, della quale vorrebbe o dovrebbe essere garanzia, è soltanto una falsa prova storica», così, A. CRISTIANI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, cit., p. 179 ss.

<sup>43</sup> In questi termini, F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., p. 99.

<sup>44</sup> In una posizione più sfumata, E. GALLO, *Il falso processuale*, cit., p. 43, ravvisa l'essenza della fede pubblica nell'efficacia probatoria dei mezzi espressivi, indicati dall'ordinamento come suscettibili di destinazione probatoria.

<sup>45</sup> Per la teoria della fede pubblica quale interesse alla verità probatoria di cui il documento è, per eccellenza, lo strumento, si rinvia alle considerazioni di A. MALINVERNI, *La teoria del falso documentale*, cit., p. 225 ss.; ID, voce *Fede pubblica*, cit., p. 74, che, nel respingere l'obiezione secondo cui la prova avrebbe mero carattere strumentale rispetto al diritto di cui si vuole dimostrare l'esistenza, sottolinea che «anche il falso ha carattere strumentale, perché è mezzo diretto a provare che non esistono i fatti sui quali si fonda un diritto altrui, ovvero che esistono i fatti sui quali si fonda la pretesa del falsario» e ravvisa, così, nella verità della prova documentale il bene giuridico protetto mediante le incriminazioni del falso. In tema, si rinvia, altresì, a A. CRISTIANI, voce *Falsità in atti*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Utet, Torino, 1957, p. 4; A. DE MARSICO, voce *Falsità in atti*, cit., p. 564; E. PROTO, *Il problema dell'antigiuridicità nel falso documentale*, S.F. Flaccovio, Palermo, 1951, p. 97 ss.

la destinazione probatoria dell'atto falsificato non può che appartenere funzionalmente ad un contesto processuale.

È nel processo, infatti, che l'efficacia rappresentativa spiegata dall'oggetto materiale su cui ricade la condotta di *immutatio veri* si manifesta in tutta la sua pienezza ed è solo attraverso questo che la certezza intorno alla verità del documento può essere raggiunta<sup>46</sup>, non esistendo – come acutamente osservato – «una verità o falsità della prova al di fuori e prima del processo»<sup>47</sup>.

L'indagine sull'accertamento della falsità documentale s'intreccia, allora, indissolubilmente con il problema più delicato concernente l'affermazione della verità nel processo<sup>48</sup>.

Una digressione approfondita in materia esula, tuttavia, dal tema specifico oggetto della trattazione; è sufficiente, in questa sede, domandarsi se, nel giudizio sulla falsità dei documenti, abbia senso parlare di “verità” rispetto alla funzione del processo<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup>In questo senso, F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., p. 94, sottolinea l'importanza dell'accertamento giudiziale in considerazione del fatto che «il falso è come una malattia delle prove; poiché le prove attengono alla certezza dei rapporti giuridici, è chiaro che se v'è qualcosa, intorno a cui la incertezza deve essere eliminata, questa è appunto la loro verità».

<sup>47</sup>Evidenzia, così, lo stretto legame che avvince la verità della prova con il processo, V. DENTI, *La verifica delle prove documentali*, Utet, Torino, 1957, p. 90, «poiché solo nel processo la prova viene formulata, dando luogo al problema della sua verifica».

<sup>48</sup>Sulla funzione svolta dalla verità nel processo, si rinvia, tra gli altri, agli insegnamenti di L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 20 ss. Sul tema, si vedano i contributi fondamentali di R.E. KOSTORIS, voce *Giudizio* (*dir. proc. pen.*), in *Enc. giur. Treccani*, vol. XV, Roma, 1997, p. 9; O. MAZZA, voce *Verità reale e verità processuale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. VIII, Utet, Torino, 2014, p. 713 ss.; G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 129; ID., *Sistema di procedura penale*, vol. I, *Principi generali*, Utet, Torino, 2017, p. 43 ss.; ID., *La ricerca della verità giudiziale*, in ID. (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 1-2; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 58 ss., nonché in G. FORTI-G. VARRASO-M. CAPUTO (a cura di), *“Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, cit., p. 188; ID., *La verità nel processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 1117 ss.; G. VATTIMO, *Verità e interpretazione*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Processo e verità*, Plus, Pisa, 2005, p. 11 ss., il quale parla di una concezione «ideologica del processo come accertamento della verità dei fatti». Sul punto di recente, P.P. RIVELLO, *“Verità” e processo*, cit., p. 1237 ss.; F. CALLARI, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, cit., p. 1346 ss.; F. CAPRIOLI, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 608, nonché in G. FORTI-G. VARRASO-M. CAPUTO (a cura di), *“Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, cit., p. 199 ss.; e, da ultimo, M. TARUFFO, *Tre divagazioni intorno alla verità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 133.

<sup>49</sup>Più in generale, sull'opportunità di ricercare il significato e il valore che la verità può assumere nel processo, è interessante richiamare un atteggiamento di scetticismo, denunciato da M. TARUFFO, *La verità nel processo*, cit., p. 182, come una dilagante «verifobia», con particolare riferimento a B. CAVALLONE, *In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 1 ss. In tema, altresì, M. TARUFFO, *Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone*, *ivi*, p. 995 ss.;

La risposta a tale interrogativo impone, ancora una volta, di soffermarsi sulla relazione intercorrente tra “significato” e “criteri” di verità<sup>50</sup> o, meglio, tra “l’essere vero” e “l’essere accertato come vero”<sup>51</sup>.

La definizione di “verità” documentale – come già osservato<sup>52</sup> – si risolve sul piano strettamente semantico della “corrispondenza” tra la proposizione linguistica con cui è predicato il vero e la ricostruzione storica descritta nella stessa. Il che postula, in capo al giudice, la verifica del documento quanto al suo “modo di essere”, al fine di stabilire la verità o la falsità delle proposizioni in esso veicolate.

Anche nell’accertamento della falsità documentale torna utile, pertanto, richiamare la concezione semantica della verità, intesa come “conformità” tra asserzioni decisorie ed asserzioni probatorie, giacché “vero” e “falso” rappresentano «predicati logici e, come tali, sono attributi di proposizioni che devono essere, appunto, verificate o (per usare un termine proprio degli analisti contemporanei) falsificate»<sup>53</sup>.

Lungi dal postulare un controllo sperimentale sulla verità (proprio delle scienze empiriche), il giudizio «*il documento x è falso*» ovvero «*la dichiarazione y non proviene da colui che ha sottoscritto il documento*», si traduce, così, nel mero confronto tra la proposizione “*p*” enunciata nel documento e le proposizioni che risultino da prove diverse<sup>54</sup>.

Si tratta, tuttavia, di un confronto destinato a risolversi nell’ambito dell’esperienza giuridica.

Sicché, una volta calata all’interno del contesto processuale, la verità della proposizione “*p*” veicolata dal documento, finisce per dipendere dal concreto operare degli strumenti di conoscenza della realtà (prove) materialmente a disposizione del giudice.

E nella consapevolezza che non esistono criteri di verità assoluti, la falsità

---

L. MARAFIOTI, *Giustizia penale negoziata e verità processuale selettiva*, in G. FORTI-G. VARRASO-M. CAPUTO (a cura di), *“Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, cit., p. 221; N. VASSALLO, *Contro la verifobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità*, in M.C. AMORETTI-M. MARSONET (a cura di), *Conoscenza e verità*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1 ss.

<sup>50</sup> Sulla distinzione tra piano semantico ed epistemologico della verità, si rinvia, *supra*, al § 1.

<sup>51</sup> Per tale distinzione, si rinvia a F. CALLARI, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, cit., p. 1350.

<sup>52</sup> Per una definizione semantica di “verità”, si rinvia, *supra*, al § 1.

<sup>53</sup> Così, V. DENTI, *La verifica delle prove documentali*, cit., p. 15.

<sup>54</sup> Secondo V. DENTI, *La verifica delle prove documentali*, cit., p. 14, il giudice deve compiere il controllo delle sue proposizioni protocollari, «attraverso il raffronto con altre proposizioni dello stesso tipo», che ne condividono il carattere assertivo pur appartenendo a un diverso contesto, quello, ad esempio, dell’esame di un documento: «il documento enuncia che Tizio ha reso dichiarazione x, mentre le altre prove enunciano che Tizio, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, ha reso la dichiarazione y».

documentale che scaturisce dall'esercizio della funzione giurisdizionale rappresenta, così, «il risultato euristico del metodo probatorio che conduce il giudice a riconoscere *p* come vera, e a incorporarla in quanto tale nella sua decisione, alla luce degli elementi di giudizio presenti negli atti del processo»<sup>55</sup>. Essa riveste, pertanto, un'intrinseca natura formale, in quanto si tratta di una verità «relativa ai soli fatti e circostanze ritagliati dalla legge come penalmente rilevanti»<sup>56</sup>, assurgendo, pur sempre, ad «unica verità effettivamente accertabile e, quindi, *materialmente* esistente nell'ambito dell'esperienza giuridica»<sup>57</sup>.

D'altronde, la difficoltà di pervenire all'esatta individuazione di criteri oggettivi di accesso alla verità, si avverte, qui, in misura maggiore a causa dell'attitudine ingannatoria manifestata dal falso, derivante proprio dalla funzione rappresentativa dell'interesse pubblico che l'ordinamento conferisce al mezzo attraverso il quale si trasmette la falsificazione.

In tale prospettiva, la tutela giuridica riservata all'interesse pubblico connesso ad una aspettativa sociale di attendibilità riceve, sul piano del diritto processuale, maggiore concretezza dal momento che, proprio su quest'ultimo piano, il documento diventa «fonte verificabile di prova, vale a dire strumento di una conoscenza pubblica, tendenzialmente definitiva e, in quanto tale, [...] proceduralizzata»<sup>58</sup>. E poiché l'ordinamento giuridico mira a sanzionare tutto ciò che può compromettere la corrispondenza tra la realtà e la sua rappresentazio-

---

<sup>55</sup> Così, F. CALLARI, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, cit., p. 1350.

<sup>56</sup> In questi termini, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., pp. 17-18.

<sup>57</sup> Ancora, F. CALLARI, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, cit., p. 1351, secondo il quale «la distinzione tra l'essere vero e l'essere accertato come vero permette di rendere conto dei problemi che portarono alla netta contrapposizione tra verità sostanziale e verità formale, senza però presentare gli inevitabili inconvenienti di quest'ultima e, soprattutto, senza moltiplicare gratuitamente le nozioni di verità». Sull'artificiosa contrapposizione fra verità materiale e verità formale, la letteratura è sterminata: si rinvia, pertanto, senza alcuna pretesa di completezza a P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, p. 114 ss.; F. CAPRIOLI, *Verità e giustificazione nel processo penale*, cit., p. 625; F. CAVALLA, *Prefazione a Retorica, processo, verità*, in F. CAVALLA (a cura di), *Retorica, processo verità*, Giuffrè, Milano, 2007; G. DE LUCA, *Logica e metodo probatorio giudiziario*, in *Scuola posit.*, 1965, pp. 36-37; V. GAROFOLI, *Verità storica e verità processuale: l'improponibile endiadi di un processo virtualmente accusatorio*, cit., p. 43 ss.; O. MAZZA, voce *Verità reale e verità processuale*, cit., p. 713 ss.; M. NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, cit., 37 ss.; P.P. RIVELLO, «Verità» e processo, cit., p. 1252 ss.; A.A. SAMMARCO, *Metodo probatorio e modelli di ragionamento nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 143 ss.; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 32 ss.; ID., *La verità nel processo*, in G. FORTI-G. VARRASO-M. CAPUTO (a cura di), «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, cit., p. 191 ss.; G. ÜBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 37 ss.

<sup>58</sup> Così, A. NAPPI, *Fotocopia di certificato alterato e distruzione dell'originale*, in *Giur. it.*, 1981, II, c. 247.

ne, un'eventuale incertezza circa siffatta conformità finisce per invocare, sul versante processuale, l'esigenza di un accertamento giurisdizionale diretto a verificare e, conseguentemente, eliminare il falso dall'orbita dei rapporti sociali<sup>59</sup>.

Il che rappresenta, all'evidenza, la *ratio* sottesa al giudizio penale di falso e, segnatamente, alla pronuncia sulla falsità di documenti, la cui disciplina trova giustificazione proprio nell'esigenza di salvaguardare l'interesse sopraindividuale a che il traffico giuridico non sia turbato dalla circolazione di documenti falsi, idonei ad arrecare un grave pregiudizio alla fede pubblica<sup>60</sup>.

Il sistema processuale penale, infatti, mediante la declaratoria di *immutatio veri*, intende reagire all'accertamento di una condotta falsificatoria, imponendo la rimozione dal circuito legale dell'atto di cui sia stata accertata la falsità. In questo senso, l'accertamento giurisdizionale assurge a «necessaria cautela»<sup>61</sup> per procedere all'eliminazione del *quid falsi*, sotto un duplice profilo: il giudice vi provvede, dapprima, mediante una «eliminazione indiretta»<sup>62</sup>, pronunciando la dichiarazione di falsità; e, in un secondo momento, tramite una «eliminazione diretta»<sup>63</sup>, «togliendo fisicamente di mezzo lo stato di fatto, in cui consiste la falsità»<sup>64</sup>, in modo da rimuovere l'efficacia rappresentativa dell'atto falsificato e ripristinare, così, l'interesse collettivo alla verità della prova.

È, pertanto, in sede di accertamento giurisdizionale che converge, all'evidenza, una duplice esigenza di tutela manifestata sul piano sostanziale e su quello processuale<sup>65</sup>. Solo in questa sede, infatti, l'intervento sanzionatorio

---

<sup>59</sup> L'incertezza giuridicamente rilevante in ordine alla verità della prova impone di ricorrere allo strumento formale di accertamento, che «conduce alla costituzione di un titolo formale, in grado di imporsi ai soggetti della contestazione e di vincolarli al suo contenuto», in questo senso, A. FALZEA, voce *Accertamento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1958, p. 205; nonché ID., *Voci di teoria generale del diritto: accertamento, apparenza, capacità, efficacia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 6 e, sul punto specifico, E. GALLO, *Il falso processuale*, cit., p. 48.

<sup>60</sup> Come espressamente evidenziato, in ordine all'art. 537 c.p.p., da Cass., Sez. V, 14 ottobre 1998, n. 712, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1384, «la *ratio* cui si ispira la norma sopra citata è l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica».

<sup>61</sup> Così, F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., p. 94.

<sup>62</sup> Con questa espressione, F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., p. 77, si riferisce all'eliminazione del falso che «agisce, anziché nel campo fisico, nel campo intellettuale, in due modi: mediante la dichiarazione della falsità della prova [o] mediante la creazione di una controprova, cioè di una prova atta a paralizzare la efficacia di una prova falsa».

<sup>63</sup> *Ivi*, pp. 76-77, intendendo con tale locuzione, l'eliminazione compiuta «con il sostituire allo stato di fatto risultante dalla falsificazione lo stato di fatto vero; con la ricostituzione di ciò che è stato soppresso, con la riduzione in pristino di ciò che è stato alterato o con la distruzione di ciò che è stato contraffatto».

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 78.

<sup>65</sup> Ravvisa nella disciplina dell'accertamento giurisdizionale del falso e, in particolare, dei provvedimenti conseguenti ad esso, un'area di intersezione tra il diritto penale ed il diritto pro-

dello Stato, posto a presidio della fede pubblica, raggiunge piena efficacia, proprio in virtù della predisposizione, da parte del sistema processuale, di adeguati strumenti volti ad eliminare l'infedeltà dell'atto documentale dal contesto legale in cui questo svolge la propria funzione probatoria<sup>66</sup>.

### 3. La causa petendi nel processo civile di falso: teorie a confronto

Inquadrato nel contesto processuale lo snodo fondamentale di rilevazione dell'efficacia rappresentativa dell'atto falsificato, giova interrogarsi su quale sia l'oggetto specifico della cognizione del giudice nel processo di falso e quale natura assuma il provvedimento che lo conclude.

Tale interrogativo è, da tempo, al centro di un articolato dibattito sviluppatosi nella scienza processualcivilistica, i cui risultati teorici hanno contribuito a tracciare le linee interpretative seguite nella ricostruzione dell'efficacia spiegata dalla sentenza di falso. Invero, l'individuazione dell'oggetto del processo di falso è destinata – come vedremo – ad avere significative ripercussioni di ordine sistematico, giacché le diverse soluzioni elaborate sul punto incidono direttamente sulla questione, strettamente correlata, dell'efficacia attribuibile alla pronuncia che definisce il giudizio<sup>67</sup>.

Si discute, in particolare, se il giudizio civile di falso – e ci riferiamo, a tal proposito, alla querela di falso<sup>68</sup> – abbia natura costitutiva, tesa ad elidere l'ef-

---

cessuale penale, F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I, Cedam, Padova, 1936, p. 734. Nello stesso senso, V. MORMANDO, *Profili processuali*, in V. MORMANDO-F. BOTTA-LICO, *Le falsità in atti*, cit., p. 666, evidenzia la complementarietà tra la tutela sostanziale del documento e la disciplina processuale.

<sup>66</sup> Di questa opinione, C. BONZANO, *L'accertamento giurisdizionale della falsità e i provvedimenti conseguenti*, in F. RAMACCI (a cura di), *Reati contro la fede pubblica*, cit., p. 803.

<sup>67</sup> Per le tematiche relative all'efficacia e ai limiti soggettivi della sentenza di falso, si rinvia, *infra*, al Cap. III, §§ 4 e 5.

<sup>68</sup> Giova osservare, per inciso, che la falsità dei documenti rileva nel processo civile sotto un duplice profilo: attraverso il giudizio di verifica della scrittura privata, relativamente alla falsità della sottoscrizione e della scrittura, e attraverso la querela di falso, volta ad accertare la verità estrinseca di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, privandole della loro idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti. Secondo la prevalente dottrina, vi sarebbe una sostanziale omogeneità tra la querela di falso e la verifica della scrittura privata, v. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. II, Jovene, Napoli, 1960, p. 156; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, a cura di V. COLESANTI-E. MERLIN-E. RICCI, Giuffrè, Milano, 2012, p. 130 ss. *Contra*, V. DENTI, *La verifica della prova documentale*, cit., p. 136. Con particolare riferimento alla "querela di falso", è stata sottolineata da autorevole dottrina la scelta infelice dell'espressione "querela", in quanto l'arcaica improprietà terminologica si rivela incapace di cogliere l'aspetto incidentale di tale accertamento rispetto al procedimento penale. Di questa opinione, G. GIANZI, voce *Falso (incidenti di)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 688; V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale*

ficacia probatoria del documento e del vincolo ad esso conseguente, ovvero comporti attività di mero accertamento intorno alla falsità documentale, intesa alternativamente come un semplice “fatto” oppure un più complesso “rapporto giuridico” alla cui prova il documento stesso è preordinato<sup>69</sup>. Il che solleva un quesito più generale sul carattere sostanziale o esclusivamente processuale rivestito dall’oggetto di tale accertamento<sup>70</sup>.

Secondo l’insegnamento tradizionale, il giudizio civile di falso avrebbe ad oggetto unicamente la cognizione della falsità del documento, quale accertamento positivo di un mero “fatto giuridico”<sup>71</sup>, disancorato da ogni riferimento al rapporto documentato.

Il fatto giuridico, oggetto di accertamento, sarebbe costituito, invero, dalla qualità (vera o falsa) del documento<sup>72</sup>, intesa come modo di essere esteriore o

---

*penale italiano*, vol. III, Utet, Torino, 1956, p. 448; GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Utet, Torino, 1953, p. 708.

<sup>69</sup> Per una disamina dettagliata delle tesi che si sono avvicinate in tema di oggetto del giudizio civile di falso, cfr. per tutti, V. DENTI, *La verifica delle prove documentali*, cit., p. 81 ss., ID., voce *Querela di falso*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Utet, Torino, 1967, p. 659 ss. Ripercorrono, tra gli altri, le teorie formulate sull’oggetto del giudizio di falso, A. CECCARINI, *La prova documentale nel processo civile*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 539 ss.; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Utet, Torino, 2010, p. 444, nota 87; C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo ordinario di cognizione*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 247, nota 76; F. ROTA, *I documenti*, in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, in A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 619; ID., Sub art. 221, in M. TARUFFO (a cura di), *Istruzione probatoria*, in *Commentario del codice di procedura civile*, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 407 ss.; M. VANZETTI, Sub art. 221, in L.P. COMOGLIO-C. CONSOLO-B. SASSONI-R. VACCARELLA (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, vol. III, tomo I, Utet, Torino, 2012, p. 841 ss., ID., *Querela di falso e sospensione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1502 ss. Per un’analisi articolata di tali prospettive, si rinvia, da ultimo, al lavoro monografico di P. FARINA, *La querela civile di falso. II. Profili teorici e attuativi*, Roma Tre press, Roma, 2018, p. 11 ss.

<sup>70</sup> Per la formulazione di tale ulteriore quesito, cfr. G. DE STEFANO, voce *Falso (querela di)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1967, p. 699 ss., e, più recentemente, F. LOCATELLI, *L’accertamento incidentale ex lege: profili*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 103 ss.

<sup>71</sup> Tra i principali sostenitori del giudizio di falso, quale accertamento di un “fatto giuridico”, ritroviamo, anzitutto, G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, Jovene, Napoli, 1936, p. 206, il quale, sulla scia della dottrina germanica, richiamata da G. DE STEFANO, voce *Falso (querela di)*, cit., p. 699 ss., ricava dalla norma § 256 Z.P.O., che espressamente consente di proporre azione per il riconoscimento del documento o per l’accertamento della sua falsità, una deroga alla regola generale per cui l’oggetto dell’azione di mero accertamento sono solo i rapporti giuridici. L’A., dopo aver ricordato il principio generale secondo cui «oggetto della sentenza di accertamento non può essere un semplice fatto, quantunque giuridicamente rilevante», riconosceva che «a questa regola può fare eccezione per ragioni di opportunità una norma espressa di legge che ammetta la azione per l’accertamento d’un mero fatto, quale la verità o falsità d’una scrittura».

<sup>72</sup> In questo senso, aderendo alla tesi del giudizio di falso, quale accertamento di un “fatto giuridico”, E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., p. 352 ss., ID., *L’oggetto del processo nel falso civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 602, secondo cui l’oggetto del giudi-

*status* (reale) e, pertanto, privo di qualsiasi collegamento con la situazione giuridica sostanziale attestata dal documento stesso. L'oggetto di tale giudizio non si estenderebbe, cioè, all'efficacia probatoria scaturente dall'atto falsificato, poiché – secondo l'impostazione sin qui delineata – «non è la sentenza che conferisce al documento l'efficacia di piena prova [:] questo è un effetto ulteriore, che segue immediatamente *ex lege*, all'accertamento del fatto da parte del giudice»<sup>73</sup>.

In tal senso, dunque, “verità” e “falsità” esprimerebbero solo gli attributi o le qualità oggettive con cui la legge qualifica, in concreto, il documento in relazione alla sua rilevanza giuridica e, precisamente, alla sua funzione probatoria, senza estendersi alle conseguenze da esso derivanti in materia di prova.

Di qui, la natura strettamente processuale del giudizio di falso.

Suddetta opzione ermeneutica presenta, tuttavia, alcuni aspetti problematici.

Primo tra tutti, l'accostamento della qualità del documento ad uno *status* giuridico<sup>74</sup> che, nella sua accezione positiva, viene di regola impiegato con precipuo riferimento alla cittadinanza ed ai rapporti familiari, per designare una «condizione personale»<sup>75</sup>, espressione di una posizione giuridica attribuita ad un soggetto in considerazione della sua appartenenza ad una comunità

---

zio di falso «è in ogni caso un fatto, appunto l'accennata autenticità o falsità del documento; ma si tratta di un fatto che presenta caratteristiche particolari, perché – una volta accertato – imprime al documento una determinata qualità, un suo modo di essere, quasi un suo *status*, che lo rende idoneo, oppure no, alla funzione probatoria», e, ancora, G. DE STEFANO, *Note sull'oggetto del processo di falso*, in *Riv. dir. proc.*, 1961, p. 389; ID., voce *Falso (querela di)*, cit., p. 701. Se ne discosta parzialmente, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 247, nota 76, ravvisando l'oggetto di tale accertamento in un fatto, inteso non come fondamento di un diritto, bensì come presupposto per l'efficacia di una prova, consentendo al legislatore di strutturare il processo in esame come «un giudizio dichiarativo della falsità o della verità del documento, e quindi come anomalo giudizio di accertamento con funzione istruttoria (anche quando è proposto in via principale), ossia con la funzione di garantire una posizione probatoria attuale o anche futura con efficacia *erga omnes*».

<sup>73</sup> Così, E.T. LIEBMAN, *L'oggetto del processo nel falso civile*, cit., p. 606.

<sup>74</sup> Come noto, lo *status* rappresenta una condizione intrinseca al soggetto, assistita da una prova legale che s'impone al giudice fino al momento in cui, avverso la stessa, viene proposta impugnazione mediante un'azione *ad hoc*. Simile condizione è stata interpretata estensivamente ed accostata alle cose (documenti), in particolare, da L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, vol. III, Vallardi, Milano, 1910, p. 740; E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Società editrice del Foro italiano, Roma, 1936, pp. 378-379; E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Giuffrè, Milano, 1935, pp. 301-303, per cui «lo *status* esprime la qualità giuridica d'una cosa, per esempio, l'autenticità o la falsità d'un documento».

<sup>75</sup> Così, P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, p. 211; nonché ID., voce *Status*, I) *Teoria generale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 1993, p. 1, evidenzia l'accentuato carattere personalistico intrinseco alla nozione tecnica di *status*, ravvisandone il significato nella sua idoneità ad esprimere «l'idea di una condizione personale destinata a durare, capace di dar vita a prerogative e doveri, e di giustificare vicende molteplici dell'attività e della vita della persona».